



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per il coordinamento delle Politiche  
Comunitarie

Ufficio concorrenza, appalti e politiche di coesione

Prot.

(rif. prot. 619854/59.08 E.800.20.12.B del 20.11.08)

DCPC-0008984-23/12/2008-2.36.4.17

Roma, 19 dicembre 2008

Regione Veneto  
Giunta regionale  
Unità di progetto energia  
Fax: 041-2795831

p.c. Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale energia e risorse  
minerarie  
Fax: 06-47053803

**Oggetto: P.O.R. Veneto 2007-2013. Asse 2. Energia. Azione 2.1.1. Produzione di energia da fonti rinnovabili. Regole di cumulo dei contributi statali in conto energia per gli impianti fotovoltaici.**

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesta Regione Veneto chiede a questo Dipartimento e al Ministero dello sviluppo economico alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione delle regole in materia di cumulo per gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 1° gennaio 2009 e che intendono accedere al conto energia disciplinato dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

In particolare, la Regione Veneto chiede di conoscere se agli impianti fotovoltaici si applichino le regole sul cumulo dettate dall'articolo 2, commi 143-157 della finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), che prevedono incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero quelle previste dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, concernente i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare.

La finanziaria per il 2008 stabilisce che gli incentivi destinati alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 144 (che rinvia alla tabella 2) sono alternativi rispetto a quelli destinati agli impianti di cui al comma 145 (che rinvia alla tabella 3).

Dette tabelle 2 e 3 prevedono esplicitamente che, agli impianti ad energia solare, si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, cioè il decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Con specifico riguardo al cumulo, la stessa legge finanziaria, al comma 152<sup>1</sup>, stabilisce che gli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 non sono cumulabili con *“altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.”* Tali regole sul cumulo sono più restrittive rispetto a quelle stabilite dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, relativo agli impianti ad energia solare.

Al riguardo, per quanto concerne l'esatta individuazione degli incentivi rispetto ai quali si applicano le più restrittive regole sul cumulo previste nel comma 152 e di quelli per i quali, invece, si applicano le regole contenute nel D.M. 19 febbraio 2007, si rinvia alle competenti valutazioni del Ministero dello sviluppo economico, al quale la presente è indirizzata per conoscenza.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti della normativa in considerazione relativi alla normativa comunitaria, di competenza di questo Dipartimento, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si rammenta che le norme nazionali che concedono aiuti di Stato devono essere notificate alla Commissione europea (articolo 88, paragrafo 3 del Trattato), osservandosi d'altro lato che, in materia ambientale, possono essere concessi aiuti in esenzione dall'obbligo di notifica, purché gli stessi soddisfino tutte le condizioni previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008<sup>2</sup>, che comprende l'obbligo di citare il riferimento al Regolamento d'esenzione nell'ambito del regime di aiuto.

Quanto sopra si applica quindi, nella misura in cui prevedono aiuti di Stato, anche alle norme in esame (articolo 2 commi 143-157 della legge 244/2007; d.lgs. 387/2003 e relativo DM 19/2/2007 di attuazione), le quali, peraltro, non risultano notificate, né esentate dalla notifica ai sensi del sopra citato regolamento 800/2008. Resta da verificare se le norme attuative ancora da adottare conterranno la clausola di *stand still* o, in alternativa, il riferimento al già citato Regolamento d'esenzione.

Tanto premesso, si fa osservare che, sotto il profilo comunitario il divieto di cumulo tra aiuti, è relativo agli stessi costi ammissibili, qualora il cumulo determini un superamento dell'intensità di aiuto prevista per quei costi dalla disciplina applicabile.

Per quanto concerne gli interventi economici a sostegno delle energie rinnovabili, la Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale<sup>3</sup> prevede aiuti agli investimenti a favore della produzione di energie da fonti rinnovabili che non debbono superare il 60% dei costi di investimento ammissibili<sup>4</sup>; tale intensità è aumentata al 70% ed all'80% rispettivamente per le medie e piccole imprese e, al 100%, indipendentemente dalla tipologia di impresa, qualora gli aiuti siano concessi attraverso procedure di gara.

---

<sup>1</sup> L'art. 152, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 dispone: *“La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.”*

<sup>2</sup> Regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)


<sup>3</sup> Disciplina pubblicata sulla G.U.C.E. serie C 82 del 1/4/2008

<sup>4</sup> In questo caso i costi ammissibili sono quelli riconducibili ai maggiori costi sostenuti rispetto all'implementazione di un impianto tradizionale per la produzione di energia.

Parallelamente alla Disciplina, anche le regole sul cumulo dettate dal Regolamento d'esenzione escludono la possibilità di aiuti oltre la soglia di intensità prevista per i medesimi costi ammissibili. In particolare l'articolo 23 del Regolamento n. 800/2008 fissa al 45% l'intensità massima di aiuti per compensare i sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi di un investimento per impianti definibili come tradizionali <sup>5</sup>.

Atteso che la normativa comunitaria non stabilisce specifiche regole sul cumulo per investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico, ferma restando la necessità che gli incentivi non configurino aiuti illegali, ne consegue che ogni Stato membro è autonomo sia nel prevedere differenti soglie di intensità di aiuto, sia nel determinare regole più restrittive sul cumulo tra diverse tipologie di agevolazioni.

Il Capo del Dipartimento  
Prof. Roberto Adam



---

<sup>5</sup> Anche in questo caso l'intensità del 45% è aumentabile di 10 o di 20 punti percentuali qualora si tratti di una media o di una piccola impresa.